

Il trasferimento dei figli lontano dal genitore può violare il diritto alla bigenitorialità

---

Cassazione Civile sez. I Ordinanza 7 maggio 2024

L'ordinanza trae origine da un procedimento di divorzio nel quale il Tribunale, dopo aver dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disponeva la prosecuzione del giudizio con riguardo ad eventuali ulteriori pronunce accessorie sui figli.

Nel corso della predetta causa la madre richiedeva la conferma in ordine all'affido condiviso dei tre figli minori.

Poi sempre la madre, con un ricorso ex art 709 ter, richiedeva al Tribunale di essere autorizzata a trasferirsi con i figli minori in una località – Pordenone – distante circa 850 chilometri da Napoli per motivi di lavoro ed assumendo di avere ricevuto via raccomandata un'offerta di lavoro nel settore medico.

Il Tribunale accoglieva tale richiesta di trasferimento dopo aver sentito i due figli più grandi ma tale ordinanza veniva reclamata dal padre richiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia della predetta ordinanza.

Il reclamo veniva respinto dalla Corte d'Appello ed il padre ricorreva pertanto in Cassazione.

Su tale ricorso la Cassazione si pronunziava accogliendo il primo e terzo motivo di ricorso e statuendo che il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore con i figli, nonostante al primo sia stata riconosciuta la facoltà di vederli e tenerli quando desidera.

La Corte non ha valutato che la considerevole distanza tra le due città non consente frequentazioni giornaliere ma al contrario solo visite di alcuni giorni, data la notevole durata del viaggio.

Inoltre il trasferimento *potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di Appello "non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni dei due fratelli ma non risulta sia stata ascoltata la più piccola.*